



Comune di Montagnareale

Ex Provincia di Messina

Denominata Libero Consorzio Comunale

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 2-04-2015

OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii. ed art. 54 D. Lgs. 267 del 18.08.2000e ss. mm. e ii. -

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 28 del 3/04/2012 il Soggetto Attuatore dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Siciliana ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1, dell'OPCM n. 3887/2010, l'intervento sostitutivo per la durata massima di trenta giorni dalla notifica per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso i siti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio di riferimento dell'ATO ME2 S.p.A. inadempiente di cui fa parte, anche nella qualità di socio, questo Comune;

- **CHE** con Ordinanza Sindacale n. 21 dell'1/06/2012 si è provveduto ad *"intervenire, in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune"*;

- **CHE** successivamente, nel permanere delle condizioni già accertate in fase dell'emissione dell'O.S. n° 21 dell'1/06/2012 ss.mm.ii, il sindaco procedeva ad emettere Ordinanza n. 43 del 29/09/2012 in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii., e di fatto sino allo 07/01/2013;

- **CHE** al fine di verificare la permanenza delle condizioni fattuali inerenti l'emergenza prevista dall'art. 191 del D. Lgs 152/2006, questo Ente ha richiesto, all'ATO ME 2 S.p.A. con nota prot. n. 176 dell'11/01/2013 di far conoscere la eventuale persistenza della propria inattività;

- **CHE** l'ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione con propria nota prot. n. 249 del 15/01/2013 ha riscontrato la sopracitata nota confermando *"il permanere della scrivente S.p.A. nello stato già descritto nella precedente documentazione già in vostro possesso"*;

- **CHE** alla data del 30 marzo 2013, da giorni sul territorio comunale non venivano raccolti e conferiti in discarica i rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti, che si presentavano colmi e traboccanti;

- **CHE** con Ordinanza n. 11 del 30/03/2013 si è ordinato :

1.Per i motivi nell' Ordinanza espressi d'intervenire in sostituzione dell' ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii., sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

2.Di derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D.Lgs n. 163/2006, ed alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S.Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A." ex comma 3 dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006;

3. Alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA000817, con decorrenza immediata e per la durata dell'ordinanza stessa, l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente previste del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

4. Alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa, 7 Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento in discarica, con decorrenza immediata e per la durata dell'ordinanza stessa, presso il sito di Mazzarà S.Andrea dei rifiuti di cui sopra e provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n.152/2006 per la durata della validità dell'ordinanza; in deroga alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A.", previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

- **CHE** successivamente con le Ordinanze Sindacale nr.: 44 dello 01/10/2013, 01 dello 02/01/2014, 04 dello 01/04/2014 e 41 dello 01/10/2014 così come modificata ed integrata con l'Ordinanza Sindacale n° 55 del 16 dicembre 2014, nel persistere delle condizioni che hanno determinato l'emissione dell'O.S. 11/2013 è stato assicurato il servizio di: raccolta, trasporto, conferimento in discarica e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché in forma sperimentale è stato attivato il servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale fino alla data del 31 marzo 2015;

- **CHE**, stante quanto sopra, perdurando i prefati motivi ostativi allo svolgimento del servizio, si paventa la condizione emergenziale sanitaria ed ambientale già in precedenza verificatasi e scongiurata con gli interventi "extra ordinem";

VALUTATO CHE, il mancato svolgimento del servizio, con la conseguente permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta allocati lungo le vie e piazze dei centri abitati, che si presenterebbero colmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita, in promiscuità con la parte secca, determinerebbe la formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi come già avvenuto in precedenza, e che ha determinato l'emanazione dell'ordinanza n. 21/2012, ai sensi dell'ex art. 191 del D.L.vo n. 152/2006;

- **CHE** i detti processi degenerativi possono creare condizioni di pericolosità per i cittadini;

PREMESSO altresì che, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 "il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, **al fine di prevenire** e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011;

VISTA la nota Prot. n.128 del 12 dicembre 2013 dell'Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME2, registrata al Protocollo generale di questo Ente al n° 7013 del 14.12.2013, che invitava : *"i Comuni interessati dall'approssimarsi della scadenza della validità temporale delle Ordinanze Sindacali emesse ex art. 191 T.U. 152/2006 e s.m.e i. per l'esecuzione del servizio di igiene urbana sul proprio territorio, a predisporre gli atti necessari – nelle forme meglio ritenute opportune – affinché il servizio di igiene urbana e quello di smaltimento, possano continuare senza interruzioni fino al 14 gennaio 2014 – data ultima prevista dalla Ordinanza Presidenziale n. 8/ Rif del 27 settembre 2013"*;

VISTA la nota dell'Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME2 nr. 153 del 28 marzo 2014, nostro Protocollo nr. 1762 del 28/03/2014, che invitava il Sindaco a predisporre tutti gli atti necessari, nelle forme meglio ritenute opportune, affinché il servizio di igiene urbana e quello di smaltimento possano continuare senza interruzione;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 41/2014 e 55/2014 i cui effetti sono cessati il 31 marzo 2015;

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali prima dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione inadempiente, oggi della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti - Messina Provincia, che seppur costituita non risulta tuttavia essere operativa;

RITENUTO, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n.152/2006, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi, onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

RITENUTO, altresì, doversi derogare, per i motivi sopra detti, alla autorizzazione per il conferimento nella negli impianti e discarica di C.da Grotte San Giorgio e C.da Volpe del Comune di Catania, gestiti dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo,34, Partita I.V.A n° 00805460870, ai sensi dell' ex comma 3 del già citato art.191 del d.lgs.n. 152/2006;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esposti, doversi derogare all'ex comma 4 del già citato art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CHE i rifiuti da conferire non sono pericolosi in quanto individuati dall'art.6 del D.M. 27 settembre 2010, contraddistinti dal codice CER 200301 "rifiuti solidi urbani" e codice CER 200303 "rifiuti dalla pulizia stradale"; provenienti da questo Comune;

CHE il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;

PREMESSO CHE con lettera raccomandata nostro prot. n. 6280 del 18/12/2012, è stato richiesto a delle imprese del settore di produrre a questo ente una propria proposta economica idonea ad assicurare anche il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti sia urbani che assimilabili;

PRESO ATTO che la pervenuta proposta della Ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere n. 25-98060 Montagnareale (ME), risulta la più favorevole;

CONSIDERATO che con le O.S. 41/2014 e 55/2014 è stato affidato alla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi ed in ultimo, in via sperimentale, il servizio di raccolta differenziata;

RITENUTO CHE il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento, smaltimento e/o recupero sia dei rifiuti solidi urbani che assimilabili, dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;

- **CHE** i predetti rapporti e gli interventi, altresì, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi;

CONSIDERATO che con la sopra citata ordinanza sindacale n. 41/2014 era stato inizialmente affidato alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata in discarica presso il sito di Mazzarrà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra e provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale;

- **CHE** successivamente in data 03 novembre 2014 la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) è stata posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

- **CHE** a seguito della chiusura della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – n° 1906 del 12 novembre 2014, anche il Comune di Montagnareale è stato autorizzato a conferire i propri rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania; previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della stessa Sicula Trasporti sito in C.da Volpe nel Comune di Catania, per il periodo di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rf. dello 06 novembre 2014, ossia sino allo 05 dicembre 2014. Termine di volta in volta prorogato ed in ultimo al 31 marzo 2015 con i seguenti provvedimenti emessi dai preposti organi regionali: D.D.G n° 2124 del 9/12/2014, D.D.G. n° 2365 del 29 dicembre 2014, Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°2/Rif del 14 gennaio 2015, D.D.G. n° 101 del 13 febbraio 2015 ed Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 27 febbraio 2015;

RITENUTO di dover programmare la gestione del servizio di igiene urbana dal **01 aprile 2015 al 30 giugno 2015**, salvo, nel mentre, l'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti : <<S.R.R. Messina Provincia>>, e/o nuovo intervento normativo in merito. Rinnovando alla scadenza intermedia l'eventuale richiesta di disponibilità alla discarica, nonché la preventiva autorizzazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti;

VISTA la nota Prot. 1583 del 31 marzo 2015 inoltrata all'impresa Pippo Pizzo con sede in Via Belvedere, 25 del Comune di Montagnareale, Partita I.V.A. 01220660839, con oggetto la richiesta della disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi ;

VISTA la L.R. 8 aprile 2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", ed in particolare l'art. 9, comma 4 (Piano regionale di gestione rifiuti, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02 agosto 2012), che definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato "Linee-guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate " in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

- 1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
- 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- 3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

ATTESO che:

per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è da ritenersi obbligatorio effettuare la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;

- i rifiuti prodotti costituiscono una continua emergenza a causa dei costi sempre crescenti per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata;

- le pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse; in particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo;

- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa igiene ambientale è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;

- la collaborazione degli utenti, mediante la corretta separazione e conferimento dei rifiuti, è condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione integrata dei rifiuti urbani;

RITENUTO che oltre agli obblighi di legge, un valido strumento per limitare i conferimenti in discarica dei rifiuti indifferenziati sia quello di intercettare i rifiuti a monte della filiera, adottando quindi la raccolta differenziata con il sistema del "Porta a Porta";

CONSIDERATO che :

- al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti in termini di riduzione dei rifiuti da conferire in discarica e riduzione dei costi in generale, si ritiene necessario continuare il servizio di raccolta differenziata di tipo domiciliare, introdotto sul territorio comunale in via sperimentale, con l'Ordinanza Sindacale n° 55 del 16 dicembre 2014, e pertanto, risulta necessario emanare dettagliato provvedimento sulle disposizioni, cui deve attenersi il soggetto aggiudicatario del servizio;

- si intende proseguire il servizio di raccolta differenziata per le tipologie di rifiuti urbani e assimilati già attivate ed attivabili;

- per la frazione organica si avvierà una campagna di formazione per il compostaggio domestico;

- la ditta già incaricata per il servizio di raccolta ha manifestato la disponibilità a continuare ad effettuare il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta e la raccolta stradale per la frazione indifferenziata;

- risulta opportuno disciplinare il servizio con apposita ordinanza al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività previste nelle fasi di raccolta;

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale potenziare l'efficacia dei sistemi d'intercettazione nella raccolta differenziata in relazione alle indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti per incrementare il recupero dei materiali quali: vetro e lattine, carta e cartone, plastica, legno, ingombranti e beni durevoli, rae, sfalci e potature, materiali ferrosi, pile, farmaci, secco non riciclabile con conseguente riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica;

- per una capillare attività di controllo, si ritiene di dover disciplinare l'intera materia, al fine di delineare delle linee guida organiche e precise, finalizzate al recupero dei materiali ed al risparmio delle risorse, oltre che alla tutela ecologica ed ambientale;

ATTESO che :

- si rende necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente all'igiene e sanità pubblica, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;
- l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo nel suolo;
- è necessario regolamentare il corretto conferimento dei rifiuti al fine di evitare dinieghi da parte degli impianti tecnologici di trattamento;

CONSIDERATO che :

- è necessario prevedere opportune e specifiche sanzioni per i comportamenti di seguito descritti, al fine di dotare di strumenti normativi il personale della Polizia Municipale, a cui è affidato il compito di vigilare in materia ambientale;
- in passato a seguito di verifiche effettuate, sia nelle ore meridiane che antimeridiane, si è riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani (carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ferro, ingombranti, sfalci di giardini e aree verdi, potature di alberi, rifiuti organici e vegetali, beni durevoli di origine domestica);
- l'abbandono indiscriminato di oggetti quali bottiglie di vetro, lattine ecc. per la strada, oltre a provocare un danno all'immagine al paese, costituisce anche un potenziale fonte di pericolo per i cittadini;
- la raccolta differenziata deve avere riscontri positivi, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti ed al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito dei rifiuti;

VISTI :

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- l'art. 54 del D. Lgs 267/2000 che prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il D.M. 5 Agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata Legge 125/2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTA la Legge 11 agosto 2014. n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che con l'art. 29 ha modificato il comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii, introducendo l'obbligo, indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, per le stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività di cui al comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. L'elenco è istituito presso ogni Prefettura;



PRESO ATTO che :

- la lettera b) dell'art. 53 Legge 190/2012 e ss.mm.ii. prevede fra le attività soggette alla preventiva acquisizione della liberatoria di cui all'art. 52 anche l'attività di "trasporto, anche frontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi";
- i soggetti individuati: a) ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839; b) Sicula Trasporti S.r.l. con sede a Catania in Via Antonio Longo n. 34, Partita I.V.A. n. 00805460870, società gestore dell'impianto di discarica sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, risultano, rispettivamente iscritti nell'elenco delle ditte **richiedenti l'iscrizione nella White List** presso Prefettura di Messina (ultimo aggiornamento del 24/3/2015) e nell'elenco delle aziende **iscritte nella White List** presso la Prefettura di Catania (ultimo aggiornamento del 30/03/2015);

VISTO, altresì, l'art. 13 della legge regionale n. 7/92 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art.32, 3 comma della legge 833/78;

VISTO l'art.40 della L.R. N. 30/93;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana n. 13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

VISTO il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;

VISTA la L.R. n. 3/2013;

VISTO il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 11;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif. del 27 settembre 2013;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 14 gennaio 2014;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 6 novembre 2014;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif del 28 novembre 2014;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 14 gennaio 2015, che reitera gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif. del 27 settembre 2013 e successive proroghe, e a far data dal 16 gennaio 2015 e sino al 30 giugno 2015 ;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 27 febbraio 2015;

ORDINA

1. Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. sino all'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti **e comunque non oltre il 30 giugno 2015**, salvo nuova disposizione normativa;
2. Di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 163/2006, ed alla autorizzazione per il conferimento presso l'impianto di discarica sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede a Catania in Via Antonio Longo n. 34, Partita I.V.A. n. 00805460870, alla L.R. 9/2010 ed al comma 4 art. 191 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Di affidare alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA000817, con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza, l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente previste del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle

garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici, delegando la stessa alla stipula delle relative convenzioni con il CO.NA.I. ;

4. Di affidare alla Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo,34, Partita Iva n° 00805460870, quale gestore degli impianti e discarica di c.da Grotte San Giorgio e Volpe di Catania, lo smaltimento in discarica, con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza, dei rifiuti indifferenziati di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, in deroga alla autorizzazione per il conferimento in discarica ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;
5. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;
6. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267;
7. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;
8. Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia;
9. A tutte le utenze domestiche e non domestiche (attività artigianali, commerciali, terziarie, di servizio e produttive, di somministrazione, etc.) residente nel comune di Montagnareale:
 1. che i rifiuti urbani siano conferiti dal produttore, provvedendo preliminarmente alla loro separazione nelle diverse tipologie merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata, i cui sacchetti dovranno essere acquisiti dalla cittadinanza a proprie spese;
 2. di adeguarsi al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, utilizzando esclusivamente i contenitori/sacchetti, collettivi e familiari, previsti per le predette utenze;
 3. che i contenitori/sacchetti ad uso familiare per la raccolta differenziata secondo il sistema domiciliare, siano esposti all'esterno del proprio domicilio solo in occasione dei giorni di raccolta;



4. che il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche, dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportare.

MODALITÀ DI SEPARAZIONE E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO RIFIUTI URBANI.

I rifiuti urbani devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori/sacchetti nelle zone dove è attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta secondo il calendario meglio esplicitato in seguito e nei cassonetti per l'indifferenziato;

- e' severamente vietato conferire rifiuti dalle ore 24,00 alle ore 20,00 di ogni giorno;
- è vietato introdurre, nei sacchetti: vetro, oggetti taglienti se non particolarmente protetti, rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, rifiuti liquidi o semiliquidi;
- i rifiuti devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi.

E' vietato introdurre nei cassonetti dedicati ai rifiuti indifferenziati il materiale recuperabile di cui ai punti successivi.

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO (UMIDO)

avanzi di cibo, scarti di cucina, fondi di tè e caffè, alimenti avariati, fazzoletti di carta unti, cartoni della pizza, cenere residua del camino spenta, scarti vegetali vari (fiori e piante), escrementi e lettiere di piccoli animali domestici; devono essere riposti nelle compostiere.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE

carta, cartone, giornali e riviste, vecchi libri, carta da pacchi, scatole in cartone e cartone e cartoncino, documenti di archivio, registri e schede; con esclusione di carta cellophanata, oleata, degli imballaggi alluminati come i sacchetti delle patatine; devono essere riposti nei sacchetti di colore **AZZURRO** davanti alla propria abitazione (per i condomini nell'area condominiale);

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI'.

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00;

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

plastica, bottiglie per liquidi, buste e sacchetti in cellophan, flaconi di detersivi e saponi, devono essere riposti nei sacchetti di colore **GIALLO** davanti alla propria abitazione;

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI'.

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO E LATTINE

vetro e lattine bottiglie e vasetti di vetro, alluminio per bevande, scatolette per carne, pentole e caffettiere in alluminio, lattine devono essere riposti nei sacchetti di colore **VERDE** davanti alla propria abitazione;

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI' con frequenza quindicinale.

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00

RIFIUTI RESIDUALI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI)

stoviglie in plastica sporche, pannolini e assorbenti, garze e cerotti, stracci, abiti dismessi, lampadine, cocci di ceramica, cosmetici, vaschette di polistirolo, carta oleata; devono essere riposti nei cassonetti stradali

GIORNO DI DEPOSITO: LUNEDI' E VENERDI'

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00

Qualsiasi sacchetto di rifiuti esposto nella giornata previsto per il ritiro non appartenente a quella tipologia di materiale oppure esposto oltre l'orario previsto non sarà raccolto dall'operatore ecologico che avrà facoltà di invitare l'utente a ritirare il conferimento non conforme

RACCOLTA INGROMBANTI

I rifiuti ingombranti comprendono tutti i beni durevoli come sedie, tavoli, mobili, apparecchiature ed elettrodomestici. Escluso pneumatici, carcasse d'auto, batterie di autovetture, latte per uso industrie con residui di oli, gasolio, toner e cartucce per stampanti, ecc. (rifiuti pericolosi e non) che devono questi ultimi essere smaltiti a cura dei cittadini e delle aziende, nelle forme di legge col ricorso ad idonee ditte specializzate provviste delle relative autorizzazioni.

I rifiuti ingombranti non dovranno essere assolutamente abbandonati sul suolo pubblico.

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti ingombranti su strade, scarpate, corpi idrici superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi pubbliche e private o vicino a cassonetti.

E' ammesso il deposito dei rifiuti sul ciglio stradale solo se autorizzato in seguito a prenotazione-ritiro.

Con successivo atto ne verrà regolamentata la raccolta.

CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

Nei cestini stradali per la raccolta rifiuti, sono da inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti che vengono prodotti dai cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di brioches o gelati, biglietti dell'autobus, carte di cicche, pacchetti di sigarette, ecc...)

Nei cestini stradali non è assolutamente consentito smaltire i rifiuti domestici.

- il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti, sul suolo e nel suolo, nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee e in atmosfera;
- il divieto di gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarico di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale;
- il divieto di depositare presso i contenitori porta rifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto o residuo proveniente da attività agricole, agroindustriali e da lavorazioni in genere;
- il divieto di esporre contenitori o sacchi contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare suddetto;
- il divieto, su tutto il territorio comunale, da smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere; tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando le cautele per limitare al massimo i pericoli e le emissioni;
- il divieto, di utilizzare ganci metallici per il conferimento di sacchetti di rifiuti, in quanto pericolosi sia per gli operatori ecologici che per qualunque cittadino che deambuli nella zona e ignaro di gancio metallico presente a mezz'aria;
- il divieto, di eseguire il volantinaggio pubblicitario su tutto il territorio comunale ad esclusione della pubblicità regolarmente eseguita nelle cassette postali;
- il divieto di spostare i cassonetti senza la preliminare autorizzazione dell'Amministrazione Comunale del gestore dei servizi.

E' vietato:

1. introdurre materiali estranei negli appositi sacchetti previsti per la raccolta differenziata;
2. esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti e/o bio-pattumiere al di fuori dei giorni e orari precisati;
3. sostare davanti i cassonetti esistenti;

4. intralciare e/o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
5. il conferimento dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
6. bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possano generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone;
7. strappare i cartelloni pubblicitari o abbandonare i manifesti rimossi nei pressi dei cartelloni pubblicitari;
8. far ricadere il verde delle aree private su area pubblica;

E' fatto obbligo:

1. agli utenti, dopo il corretto uso dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e della apposita bio-pattumiera per i rifiuti organici (umido), a tutti i cittadini di assicurare la perfetta chiusura in modo da evitare possibili e fastidiose esalazioni;
 2. a tutti i venditori ambulanti presenti nel territorio comunale, ivi compresi i concessionari presso i mercati comunali, di eseguire tassativamente la raccolta differenziata dei rifiuti dotandosi, in accordo con la ditta che gestisce il servizio, di bidoni carrellati;
- Il corretto conferimento dei rifiuti e la rigorosa separazione delle diverse tipologie merceologiche deve essere effettuata secondo le modalità sopra indicate, pena la sanzione pari ad € 38,00;

OBBLIGA

La ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839 :

1. a provvedere ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei servizi, sulle modalità ed orari di raccolta;
2. ad intervenire, tramite segnalazioni, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta;
3. al rispetto del suddetto calendario settimanale di svolgimento delle raccolte.

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

1. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;
2. che nel caso di conferimento dei rifiuti effettuato in modo difforme dalle modalità sopra descritte, i rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente atto, saranno lasciati sul posto e dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite segnalazioni, il produttore avrà l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati con l'obbligo della corretta separazione e/o conferimento nei giorni successivi.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D.Lgs 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterrano strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verranno applicate le seguenti sanzioni stabilite dall'art. 6 della Legge n. 210/2008:

- a. chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cinquecento euro;
- b. i titolari di imprese che abbandonano, scaricano e depositano sul suolo e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

- c. chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
1. con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 2. con la pena di reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
- d. chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro e sessantamila euro;
- e. per tutte le fattispecie penali di cui ai precedenti punti, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo;
- f. dall'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligo in solido.
10. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica-finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
11. Di Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito (ATO ME2 S.p.a.in liquidazione, alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti(S.R.R.)Messina Provincia), nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia.
12. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza;
13. Notificare copia della presente:
- alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia;
 - all' Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME 2;
 - alle ditte Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25- Montagnareale (ME);
 - alla Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Catania, Via Antonio Longo n. 34, Partita I.V.A. n. 00805460870 ;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Patti;
 - al Responsabile della Polizia Municipale;
 - all' Azienda sanitaria provinciale n.5 di Messina - Distretto di Patti;
 - alla Procura della Repubblica di Patti;
 - al Presidente del Consiglio Comunale;
 - al Responsabile dell'Area Tecnica.

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, li 02 aprile 2015.

 Il Vice Sindaco
Sig. Salvatore *Salvatore*

